

**ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' DEI COSTI
SULLA RICOGNIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2022
DELLA COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO**

Verbale n.14 del 18.10.2022

Il Revisore dei Conti della Comunità Montana del Monte Acuto, Avv. Enrica Gasperini,

Visti gli atti allegati alla determinazione del Dirigente n. 236 del 11/10/2022 , avente ad oggetto **"COSTITUZIONE FINALE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 - PERSONALE NON DIRIGENZIALE"**;

Vista

- la deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 09/02/2022, con la quale è stato adottato il DUP 2022/2024;
- la deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 02/03/2022, con la quale è stato adottato il Bilancio di previsione 2022/2024;
- la deliberazione della GC n. 17 del 13/04/2022 , esecutiva, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022;
- la deliberazione della GC n. 30 del 25/05/2022 , esecutiva, relativa all'approvazione del Piano performance 2022 ;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. normativo 2019-2021, siglato definitivamente in data 19.12.2019, ancora vigente per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2022;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018;

Visto che

-l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2021 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

- l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Posizioni Organizzative;

- il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che "Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla

contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli";

-l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € 4.002,76;

-ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € 249,60. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

Tenuto conto che:

il numero di dipendenti in servizio nel 2022, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 2,00 è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 2,00, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

Preso atto che:

-con Delibera di Giunta Comunitaria n. 49 del 28/09/2022 è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui Art. 67 c. 3 lett. C CCNL 2018 - (incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ,pari a € 50.000,00);

Vista la determinazione dalla quale si evince un fondo totale pari ad €. 54.252,36;

Visto l'articolo 5, comma 3 del CCNL 01/04/1999 che prevede da parte dell'Organo di Revisione l'attestazione sulla compatibilità dei costi con i vincoli di Bilancio;

Visto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la suddetta determinazione , consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni del D.L. n. 66/2014 e dell'art. 23 – comma 2 – del D.Lg.vo n. 75/2017 e che l'importo complessivo della parte stabile e variabile del fondo 2022 viene ad essere determinato in € 54.252,36, come di seguito dettagliato:

Comunità Montana Monte Acuto	
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	2022
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Risorse storiche	

Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	4.002,76
Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018	
Totale incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018 (a)	0,00

Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	0,00
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 - Incremento 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	249,60
Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità (b)	249,60
DECURTAZIONI – a detrarre	
Decurtazione incarichi di Posizione Organizzativa (Enti con e senza DIRIGENZA)	0,00
Totale decurtazioni parte stabile (c)	0,00
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b-c)	4.252,36

Totale risorse stabili comprese le risorse non soggette a limite **4.252,36**

Risorse variabili sottoposte al limite	
	0,00
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Residui anni precedenti	
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e) incentivi tecnici	50.000,00

II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)	50.000,00
III - TOTALE RISORSE FONDO (I+II)	54.252,36
UTILIZZO FONDO PARTE STABILE	
Progressioni economiche STORICHE	0,00
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22.01.04, quota a carico fondo	1.180,96
NUOVE PROGRESSIONI	525,29

Utilizzi Variabili risorse NON sottoposte al limite (e) incentivi tecnici	50.000,00
Totale utilizzo risorse stabili (D)	1.706,25
SOMME STABILI ANCORA DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE (E=B-D)	2.546,11

Visto che l'art. 113 del nuovo codice dei contratti, approvato con D.lgs 50/2016, modificato dal D.lgs 56/2017, disciplina gli "incentivi per le funzioni tecniche";

Vista la deliberazione n.6/2018, la sez. Autonomia della Corte dei Conti con la quale, la stessa Corte osserva che gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017";

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 1.180,96 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale) e l'importo relativo all'incentivo funzioni tecniche per € 50.000,00;

Visti i pareri favorevoli, espressi nella suddetta determinazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Verificata la corrispondenza dei costi con i vincoli di bilancio;

ATTESTA

che tali somme elencate nella determinazione del Dirigente n.236 del 11/10/2022 trovano capienza e compatibilità con i vincoli di Bilancio 2022 e precisamente:

- per € 50.000,00 funzioni tecniche Cap. 394;
- per € 3.071,40 al Cap. 390 "Fondo miglioramento efficienza" competenza 2022 di cui Euro 525,29 previste per le progressioni orizzontali ed Euro 3.063,11 per la performance;
- per € 1.180,96 nei vari del Bilancio per spese di personale in quanto si riferiscono alla indennità di comparto.

Il Revisore ricorda che l'indennità di risultato potrà essere erogata solo dopo che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2022 alle Posizioni Organizzative, sarà certificato dall'Organismo di Valutazione.

IL REVISORE DEI CONTI
Avv. Enrica Gasperini
